

Codice A1813C

D.D. 19 agosto 2024, n. 1705

Autorizzazione idraulica AI60/2024 per interventi manutenzione dell'alveo del rio Secco a valle dell'abitato nel tratto adiacente Viale Rimembranza ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiedente: Comune di Bibiana.



ATTO DD 1705/A1813C/2024

DEL 19/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI60/2024 per interventi manutenzione dell'alveo del rio Secco a valle dell'abitato nel tratto adiacente Viale Rimembranza ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
Richiedente: Comune di Bibiana.

Con nota prot. 3890 del 24/06/2024, distinta al numero di protocollo regionale 31486 del 25/06/2024, il Comune di Bibiana ha presentato istanza di autorizzazione idraulica relativamente all'intervento di manutenzione dell'alveo del rio Secco a valle dell'abitato nel tratto adiacente Viale Rimembranza, in comune di Bibiana.

Il progetto è stato redatto secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo approvate con Deliberazione della Giunta n.6/2024 dell'Unione Montana del Pinerolese e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibiana n. 12/2024.

Esaminata la documentazione prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'Ing. Federico Ambrogio, e costituita da:

- scheda di progetto con descrizione dell'intervento e computo metrico estimativo;
- tav 1: inquadramento, planimetria, sezioni degli interventi previsti e documentazione fotografica;
- tav 2: planimetria con indicazione delle aree di rimozione del materiale litoide e delle aree di rimbottimento

si è dato avvio al procedimento a far data dal 25/06/2024 per il rilascio degli atti di competenza.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le opere per le quali lo scrivente settore è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

Gli interventi si sviluppano lungo il Rio Secco a valle dell'abitato a partire dallo sbocco del tratto tombato sino al ponte di via Parrocchia Vecchia (lungo viale Rimembranza) per una lunghezza di complessiva di circa 310 m.

Il tratto di monte, della lunghezza di circa 190 m e caratterizzato da una sezione rettangolare con sponde verticali in calcestruzzo armato, sarà interessato dalla rimozione di materiale vegetale tramite scotico superficiale eseguito con appositi mezzi meccanici in alveo e movimentazione di

materiale litoide, costituente ostacolo al deflusso, per un volume complessivo di 50 m³, che verrà utilizzato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori in oggetto.

Il tratto a valle della traversa di derivazione, della lunghezza di circa 120 m e sponda sinistra in terra, sarà interessato da un intervento di taglio manutentivo della vegetazione ripariale sulla sponda e delle piante instabili, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale.

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bibiana ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde e di movimentazione del materiale litoide in alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo, fatta salva la modesta quantità interessata dagli apparati radicali delle specie erbacee invadenti che dovrà essere smaltita secondo quanto previsto ai sensi della parte quarta del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.): il materiale vegetale prodotto con le operazioni di taglio, sfalcio ed eradicazione deve essere considerato rifiuto e gestito come tale al fine di

limitare la propagazione delle specie esotiche invasive;

3. il restante materiale litoide demaniale proveniente da movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi, secondo quanto riportato negli elaborati di progetto;
4. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
5. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
6. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
8. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.
9. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI. Tali interventi, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10/R, non sono soggetti al pagamento del canone.
10. I tagli, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno
11. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei

- lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
16. l'autorizzazione idraulica si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti medesimi mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 18. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Secondo quanto stabilito dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17 trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo (con esclusione delle isole formatesi all'interno), sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori
Dott. For. Roberto Cagna
Dott. For. Flavio Bakovic

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio